



04378-20

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Udienza Camera di
Consiglio del 20/12/2019

Registro generale
n. 30288/2019

Sentenza n. 4032/2019-

N° ruolo: 4

Composta dai Consiglieri:

dott. Monica Boni	Pres.
dott. Francesco Centofanti	
dott. Raffaello Magi	
dott. Antonio Minchella	Rel.
dott. Alessandro Centonze	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Nei confronti di : SCORNAIENCHI Lido Franco, nato il 17/11/1951;

Avverso l'ordinanza n. 2530/2018 del Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila in data 14/05/2019;

Visti gli atti e il ricorso;

Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Antonio Minchella;

Lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Paolo Canevelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

~~Udito il difensore Avv.~~

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 14/05/2019 il Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila rigettava il reclamo proposto dal DAP avverso il provvedimento in data 25/07/2018 con cui il Magistrato di Sorveglianza dell'Aquila aveva accolto il reclamo del detenuto Scornaienchi Lido Franco, al quale era stata inflitta la sanzione disciplinare della esclusione dalle attività in comune per avere salutato un detenuto appartenente a un diverso gruppo di socialità. Rilevava il Tribunale di Sorveglianza che il reclamo del DAP si fondava sul disposto dell'art 41 bis Ord.Pen., che prevede l'impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, nonché sulla circolare del DAP in data 02/10/2017 che vietava ogni forma di dialogo e comunicazione tra detti detenuti, sottolineando che la comunicazione può anche essere non verbale; tuttavia il Tribunale di Sorveglianza osservava che quel divieto di comunicazione serviva ad evitare uno scambio di notizie e doveva essere costituito da uno scambio di contenuti: il mero saluto era, invece, una forma espressiva neutra, da cui non poteva evincersi il tipo di informazione scambiata.

2. Avverso detta ordinanza propone ricorso il DAP a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale di Stato, deducendo, ex art. 606, comma 1 lett. b), cod.proc.pen., erronea applicazione di legge: sostiene che non vi era alcun grave pregiudizio ai diritti del detenuto che legittimasse l'intervento del Magistrato di Sorveglianza e che, in ogni caso, il Tribunale di Sorveglianza aveva fornito un'interpretazione della norma che superava un limite imposto espressamente e che sostanzialmente configurava come diritto la facoltà di procedere allo scambio comunicativo.

3. Il P.G. chiede il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

A fronte delle ragioni del reclamo che era stato proposto dal DAP, il Tribunale di Sorveglianza valutava come corretta – sulla base dell'istruttoria effettuata e della documentazione acquisita – la decisione di prima cura, rilevando che lo scambio di un mero saluto non poteva essere assimilato ad una trasmissione verbale di contenuti ed informazioni, vietata appunto dalla normativa specifica.

Tuttavia, il ricorso fa riferimenti iniziali, non alla materia disciplinare, bensì alla tutela dei diritti del detenuto: le censure sollevate richiamano la norma contenuta nell'art. 69, comma sesto, lett. b), Ord.Pen., che, però, non riguarda l'esercizio del potere disciplinare e la sua legittimità, ma la possibilità per il detenuto di rivolgersi al Magistrato di Sorveglianza per la tutela dei propri diritti in conseguenza di atti

dell'Amministrazione penitenziaria che provochino un attuale e grave pregiudizio all'esercizio degli stessi.

Il ricorso, peraltro, prosegue le sue argomentazioni in modo disassiale rispetto al contenuto del provvedimento che censura: così, dopo avere ribadito il testo della norma invocata, il ricorrente DAP muove le sue doglianze limitandosi a contestare la correttezza del ragionamento interpretativo effettuato dal giudice, sostenendo che il semplice saluto dovrebbe rientrare nel concetto normativo di comunicazione vietata; e tuttavia esso non ha addotto alcun elemento nuovo né ha specificato quale punto od argomento dell'ordinanza impugnata sia da considerarsi violativo di legge. In realtà, il ricorso si limita a riproporre pedissequamente la questione di fatto che già aveva indicato nel suo reclamo iniziale, senza alcuna reale correlazione diretta con la motivazione del provvedimento impugnato, il quale non viene attaccato nel suo fondamento di avere escluso – con motivazione non illogica né apparente – che, nel caso di specie, il detenuto avesse azionato il saluto al fine di porre in essere una condotta comunicativa vietata dalla disposizione restrittiva (e ciò lo ha fatto pur condividendo un concetto ampio di comunicazione, comprensiva anche di quella non verbale).

In definitiva, nel ricorso proposto le doglianze appaiono connotate da genericità, poiché lamentano imprecisati pregiudizi e non specificano mai quali sarebbero state le argomentazioni asseritamente fallaci.

Appare chiaro come nel caso di specie manchi quella specificità del motivo di doglianza che il Legislatore del rito penale, in particolare, pretende in ogni ipotesi di impugnazione. Infatti, l'art. 581 cod.proc.pen. stabilisce che l'impugnazione si propone con atto scritto nel quale, tra l'altro, sono "enunciati" i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta; ne consegue che un atto privo dei requisiti prescritti, che si limiti ad esprimere la volontà di impugnare senza indicare i capi o i punti cui intende riferirsi o senza enunciare i motivi di doglianza rispetto alla decisione censurata (e anche in ciò consiste la specificità), non può costituire una valida forma d'impugnazione.


2. Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 20 dicembre 2019.

Il Consigliere estensore
(dott. Antonio Minchella)



Il Presidente
(dott.ssa Monica Boni)

